

Con ordinanza n. 14390 del 24 maggio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione se, ammessa l'operatività della presunzione legale di cui al comma 1 dell'art. 67 della legge fallimentare, in mancanza della prova della *inscientia decoctionis*, il giudice di merito, per la contraddizione che non consente, debba ritenere provata da parte del Fallimento la *scientia decoctionis* ai sensi del comma 2 della stessa disposizione.

I giudici di merito hanno posto l'accento sulla distinzione che separa la disciplina dettata dall'art. 2727 c.c. da quella prevista dal successivo art. 2728: mentre nel primo caso vi è un fatto certo attraverso il quale si risale al fatto da provare, la presunzione legale opererebbe «secondo un meccanismo diverso, dispensando il soggetto a favore del quale è posta dalla prova della circostanza che costituisce oggetto, come espressamente stabilito dall'art. 2728 c.c. dunque, se la curatela è dispensata dalla dimostrazione della *scientia decoctionis* per le operazioni che rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 67, comma 1, n. 2 L.Fall., non può esserlo per quelle di cui al secondo comma, per le quali, sarà in ogni caso tenuto ad adempiere all'onere probatorio sullo stesso gravante indipendentemente dall'operare della presunzione di cui al comma 1 con riguardo a diverse categorie di operazioni.

Tale affermazione, che pure non manca di addentellati in dottrina, e che potrebbe avere forse una diversa forza persuasiva se riferita alle presunzioni legali assolute, è tuttavia errata in diritto alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha già avuto modo di stabilire che la presunzione semplice e la presunzione legale *iuris tantum* si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché, mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale *iuris tantum*, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria (Cass. civ. 27 novembre 1999, n. 13291; Cass. civ. 3 marzo 2016, n. 4241).

Laddove l'art. 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare stabilisce la revocabilità degli «atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento», salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, istituzionalizza il rilievo del fatto ivi considerato, ossia l'effettuazione del pagamento con mezzi anormali, imponendo di trarne, salvo prova contraria, la medesima conseguenza che già avrebbe potuto esserne desunta caso per caso sul piano dell'*id quod plerumque accidit*, nel quadro di applicazione dell'articolo 2729 c.c., e cioè che chi accetta di essere pagato con mezzi anormali lo fa perché ha contezza che il debitore non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali. Ovvio, dunque, che, una volta accertata in concreto la predetta circostanza, ossia l'effettuazione del pagamento con mezzi anormali, in mancanza della prova della *inscientia decoctionis*, rimane accertato che il creditore era consapevole dello stato di insolvenza, consapevolezza definitivamente accertata con riguardo all'arco temporale preso in considerazione, anche con riguardo agli eventuali pagamenti «normali» contemplati dal comma 2 della disposizione.

Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: in materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi del comma 1, n. 2, dell'art. 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della *inscientia decoctionis*, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale.

## Riferimenti Normativi:

- art. 67, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)



# Revocatoria fallimentare: la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore

**Diritto civile** Tutela dei Diritti

Valerio de Gioia

24 | 05 | 2023

---

- art. 2728 c.c.
- art. 2729 c.c.